

Deborah De Felice (Università degli Studi di Catania)

L'«INTERESSE DEL MINORE» SOSPETTATO O IMPUTATO DI REATO NELLA FASE DELL'INTERROGATORIO: RIFLESSIONI SOCIOLOGICHE A PARTIRE DA ALCUNE EVIDENZE EMPIRICHE

1. Introduzione. – 2. *L'ascolto* del minore indagato o sospettato di reato. – 3. Obiettivi, strumenti e campione d'analisi. – 4. *La procedura* e *la pratica* dell'interrogatorio. – 4.1 *La pratica* dell'informazione sui diritti riconosciuti al minore, l'assistenza legale, la presenza di figure adulte responsabili. – 4.2 Idoneità del minore ad essere interrogato, caratteristiche degli intervistatori, approccio di interrogatorio. – 5. Alcune considerazioni.

1. Introduzione

L'ambito delle politiche di prevenzione e contrasto della devianza minorile è caratterizzato da un processo di trasformazione in cui la funzione di controllo è sempre meno connessa a politiche e tecniche tradizionalmente ad essa preposte (T. Pitch, 1989; D. Melossi, 1980)¹. In questo ambito, il *superiore interesse del minore* si costruisce a partire da esigenze di cura e di controllo che si embricano secondo una logica sistematica. Il lavoro propone un'analisi dei meccanismi, degli strumenti e delle prassi che si attivano e che interessano le prime fasi del contatto dei soggetti minorenni con il sistema penale (si tratta in particolare della fase dell'interrogatorio del minore sospettato, indagato o imputato di reato²) su dati nazionali estratti da un più ampio progetto europeo³; l'obiettivo è verificare se, in che termini e a quali condizioni, l'esercizio dei diritti dei minori costituisca una condizione osservabile nei processi di interazione tra gli attori istituzionali e sociali coinvolti in questa specifica fase.

Le riflessioni proposte si sviluppano sullo sfondo della letteratura sociologica che guarda alle comunicazioni sociali – relative ai minorenni – come

¹ In questo lavoro, i riferimenti ai bambini e all'infanzia includono anche gli adolescenti e in generale i giovani fino alla maggiore età.

² Nel corso del presente studio, ogni riferimento è a minorenni sospettati, indagati o imputati di reato sottoposti ad interrogatorio.

³ Si tratta del Progetto europeo *Protecting Young Suspects in Interrogations: a Study on Safeguards and Best Practice* (European Commission, Directorate-General Justice, Just/2011-2012) sviluppato in cinque paesi europei (Belgio, Inghilterra e Galles, Italia, Paesi Bassi e Polonia) tra i seguenti partner: l'Università di Maastricht (che ne ha curato il coordinamento); l'Università di Antwerp; Defence for Children; la Jagiellonian University; l'Università di Macerata, il Province Limburg Opleiding en Training (PLOT) Limburg; l'Università di Warwick. Informazioni reperibili alla pagina web <http://youngsuspects.eu/>.

ambito privilegiato di studio della «costruzione sociale dell'adolescenza». Parte di questa letteratura, presupponendo che il significato del bambino sia costruito socialmente e che sia storicamente cambiato nell'epoca moderna, evidenzia il carattere processuale e perpetuamente in flusso della fase adolescenziale; un processo collettivo di costruzione – continua – dell'istituzione infanzia strettamente connessa alle esperienze dei minori in specifici contesti – pur in presenza di una mediazione *adulta*⁴.

In questa chiave di lettura, il paradigma definito come la *nuova sociologia* dell'infanzia considera i bambini attori sociali e soggetti attivi. L'infanzia è rappresentata come un “luogo” non estraneo alle dinamiche che caratterizzano le organizzazioni sociali complesse in cui, pur in condizioni che sono spesso di controllo, i bambini creano propri codici di relazione e di linguaggio che rendono tale “spazio di crescita” autonomo (B. Mayall, 2000; K. Curtis *et al.*, 2004; M. Kellet, 2005; P. Derbyshire *et al.*, 2005). In questo quadro teorico generale l'infanzia, pur con alcune differenziazioni interne alle varie prospettive, cessa di essere una categoria sociale subordinata ed è considerata in sé e per sé, cioè non in funzione di ciò che sarà (l'età adulta); una categoria cognitiva, concettuale, culturale e sociale stabile e strutturale. In questa dimensione, essa può essere concettualizzata come sistema *policentrico* (dunque *a-centrato*) in cui, a causa dell'assenza di un *centro* da cui classicamente derivano gerarchia e autorità, l'*ordine* (riconosciuto e riconoscibile) può esistere solo a condizione che i diversi *nodi* definiscano e ri-definiscano i termini delle loro relazioni, ovvero la forma complessiva della *rete*. Dal punto di vista conoscitivo, l'infanzia, la prima e la tarda adolescenza divengono quindi *nodi* stabili del sistema (cfr. A. Milanaccio, 2006, 31)⁵.

Per quanto detto, quindi, il percorso di specializzazione della giurisdizione minorile rende *unico* questo ambito solo a condizione della sua differenziazione da percorsi simili, ma che vedono coinvolti attori differenti (persone adulte) (D. De Felice, 2007). La specificità del processo penale minorile risiede nell'intento di proiettare la *responsabilità* da momento iniziale, cioè presupposto da accertare, a obiettivo finale, lungo un percorso (educativo!) interno al processo stesso. Ciò segna una distanza e una differenza fra re-

⁴ I *new social studies of childhood* racchiudono differenti prospettive sull'infanzia, ma trovano convergenza nel concepire un nuovo paradigma di indagine della posizione del bambino nella società in opposizione alle “classiche” scienze del bambino (H. Hengst, H. Zeiher, 2004, 7). All'affermazione della nuova sociologia dell'infanzia ha sicuramente contribuito l'idea, centrale, di cambiare la concezione del bambino nella direzione di una valorizzazione che riguardasse innanzitutto le sue caratteristiche sociali generali, anziché le caratteristiche meramente individuali. Non, però, come ricettore passivo, ma come attore nel presente (G. Maggioni, 2006, 232).

⁵ Per i riferimenti teorici in ambito sociologico ai sistemi come costruzioni intellettuali umane e non come stati di natura, cfr., tra gli altri, N. Luhmann, R. De Giorgi, 1992.

sponsabilità e responsabilizzazione. La prima descrive una condizione soggettiva data, definita dalla legge, ne rappresenta il suo presupposto giuridico. È orientata al passato, è il punto di partenza per l'applicazione di una misura penale su un comportamento già posto in essere: non si può essere responsabili per ciò che si farà. La seconda si identifica invece con un processo, un percorso, il cui obiettivo dichiarato è l'acquisizione di responsabilità rivolta al futuro, a ciò che verrà (o sarà il minore) dopo il processo, in linea con quell'evoluzione del concetto di responsabilità propria dell'approccio weberiano, per cui la responsabilità è punto di arrivo, un processo di costruzione, non una condizione da accertare (G.C. Turri, A. Zanfei, 2013, 18-9).

Su queste basi, il ragionamento parte da due considerazioni di fondo. La prima è che i diritti dei bambini sono diventati negli ultimi anni un sistema di comunicazione sociale, ovvero una struttura globale per le comunicazioni che li riguardano; la seconda è che, nella sua forma istituzionalizzata, il sistema dei diritti dei bambini è stato ricostruito come teoria sociologica, come un programma interno alla sociologia; in questo senso, studiare le condizioni sociali dell'infanzia e dell'adolescenza ed iscrivere i bambini nel quadro dell'ordine sociale diviene un modo attraverso cui poter rendere quest'ultimo maggiormente *comprendibile*. Se l'affermazione dei diritti come sistema di comunicazione sociale è una questione empirica, “comunicare *intorno ai* diritti dei minori non è sufficiente, nel senso che bisogna comunicare *all'interno dei diritti dei bambini*, ovvero in un modo che veda i bambini come i detentori dei diritti e gli adulti come persone che li riconoscono e, quindi, potenzialmente osservano e proteggono, violano e abusano, in relazione a quei diritti”; cioè è necessario che sia possibile comunicare, trasferire informazioni impiegando i diritti dei minori come un sistema che renda significativa l'informazione (M. King, 2004, 92-3).

Sullo sfondo di queste considerazioni, diverse domande aprono all'analisi. In un sistema giudiziario minorile come quello che caratterizza il nostro paese, che sul piano formale si presenta altamente garantista, come avviene, se avviene, questo tipo di comunicazione tra gli attori istituzionali e sociali coinvolti nei casi degli interrogatori di minori sospettati o imputati di reato? Quali i meccanismi di controllo che si attivano? È possibile rintracciare pratiche che rendano conto del percorso di specializzazione della giurisdizione minorile rispetto alla giurisdizione penale degli adulti? Infine, il sistema di controllo della devianza minorile riflette in questa fase la specifica rivendicazione di legittimazione culturale e tecnica del sistema minorile – che si basa sul principio di individualizzazione e nella possibilità di rendere uno strumento educativo la vicenda giudiziaria che coinvolge il minore?

L'analisi si articola sul piano delle prassi ricostruibili e della comunicazione “interna” alla singola vicenda tra gli attori istituzionali e sociali che a

vario titolo entrano in relazione con e sul minore (C. Pennisi, 2006), sulla scorta sia, come accennato, del dibattito scientifico sui diritti dei minori, sia sui principi espressi nella Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991. Come anticipato, i dati estrapolati fanno parte di un più ampio e pionieristico progetto europeo (di cui si è curata la rilevazione empirica per l'Italia) che ha avuto come obiettivo quello di comparare i sistemi giuridici nonché le prassi relative alla fase specifica dell'interrogatorio dei minori indagati o imputati di reato nei cinque paesi indicati, al fine di sviluppare un insieme di regole minime atte a fornire un livello base di protezione giuridica per gli indagati minorenni.

Successivamente alla chiusura del progetto e alla stesura delle regole minime, il 16 marzo 2016 è stata approvata in plenaria la Direttiva 2016/800 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

La crescente consapevolezza dei diritti dei bambini, come sancito nella suddetta Dichiarazione, e al tempo stesso l'accresciuta *comprendere* dell'infanzia hanno orientato e orientano verso una visione dei loro diritti che parte dal concepirli quali cittadini *"in-the-making"*, con concomitanti diritti e responsabilità. Da questo punto di vista, l'*agenda* dei diritti dei bambini ha dato nuova forma alla ricerca sull'infanzia, favorendone una visione in rapporto al diritto di essere consultati, ascoltati e di *partecipare* alla costruzione dei servizi e delle strutture che sono forniti e concepiti per loro (P. Darbyshire *et al.*, 2015, 468)⁶.

2. L'ascolto del minore indagato o sospettato di reato

La Strategia per i diritti dei minori dal 2016 al 2021 del Consiglio d'Europa ha come priorità, tra le quattro di cui si compone, quella di costruire una giustizia a misura di bambini anche attraverso la capacità di ascoltarne la voce nei procedimenti civili, penali o amministrativi che li vedono interessati⁷.

⁶ In realtà riflettendo una visione dell'infanzia non lontana da quanto espresso molto prima da Janusz Korczak (1879-1942), laddove sosteneva l'importanza di una crescita di attenzione al "come" dei bambini, al "qui" e "ora"; al fatto che non ci sono bambini, ma solo persone che hanno un altro ordine di idee, un altro bagaglio di esperienze, un altro gioco di emozioni (cfr., per un'idea generale, la traduzione italiana del 2011 *Il diritto del bambino al rispetto*, prefazione di G. Honegger Fresco, traduzione di A. Buttitta, Edizioni dell'Asino. Pubblicato per la prima volta in polacco con il titolo *Prawo dziecka do szacunku*).

⁷ L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza guida la delegazione italiana che partecipa

L’ascolto del minore assume dunque un’attenzione crescente sul piano della sua formalizzazione giuridica, anche nei casi di procedimenti penali che lo vedano coinvolto in qualità di sospettato, indagato o imputato. Da questo punto di vista, sul piano europeo l’esercizio concreto dei diritti sostanziali dei minori è letto progressivamente – anche – in relazione alla presenza di norme procedurali funzionali al rafforzamento delle garanzie, nonché alla formazione di un procedimento che consenta la concreta realizzazione del principio di certezza del diritto.

L’ascolto del minore è considerato un diritto fondamentale che ritroviamo specificamente all’art. 12 della CRC, laddove impegna gli Stati contraenti a “garantire al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo riguarda”, dandogli la possibilità di essere ascoltato in ogni procedimento giudiziario o amministrativo, e ciò sia direttamente, sia per mezzo di un rappresentante o di un organismo idoneo. Corrispettivo a tale diritto è il dovere dell’adulto di prendere in considerazione l’opinione del fanciullo, tenendo conto della sua età e del grado di maturità (L. Fadiga, 2006, 133). Lo stesso enunciato, la cui attuazione costituisce anche una delle primarie finalità della Convenzione europea di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del minore del 1996, è richiamato all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2016⁸. Dunque, il tema dell’ascolto del minore è indubbiamente oggetto di numerosi interventi sovranazionali, per quanto parte della letteratura sociologica abbia segnalato una “lenta, insufficiente e talvolta pericolosa implementazione” dei diritti richiamati nella CRC (L. Alanen, 2010, 7).

Durante l’attività procedimentale dell’interrogatorio come fase di primo contatto con la giustizia penale, la complessità della giustizia minorile (legata tanto alle diverse procedure che possono essere seguite quando l’indagato è un minore, quanto ai molteplici attori che possono essere coinvolti – polizia, avvocati, genitori o chi ne fa legalmente le veci, servizi sociali) è partico-

ai lavori del *Ad hoc Committee for the Rights of the Child* (CAHENF), istituito in seno al Consiglio d’Europa per controllare l’attuazione della Strategia per i diritti dei minori (2016-2021). La strategia delinea quattro priorità: garantire pari opportunità a tutti i bambini, assicurando a ciascuno, tramite misure sociali ed educative, le condizioni di un sano sviluppo fisico e psichico – particolare attenzione viene rivolta ai minori che vivono in strutture di accoglienza, ai minori con disabilità e ai minori migranti; la partecipazione dei giovani all’elaborazione delle decisioni politiche e amministrative che li riguardano, con forme che tengano conto del loro grado di maturità e della natura dei problemi da affrontare; assicurare ai bambini una vita libera da violenze, siano esse fisiche o psicologiche, compresi l’abuso e lo sfruttamento sessuale, nonché gli atti di bullismo, anche praticati attraverso i *social media*; la costruzione di una giustizia a misura di bambino, capace di rispondere adeguatamente alle loro esigenze e in grado di ascoltare la voce dei bambini nei procedimenti civili, penali o amministrativi che li concernono.

⁸ Il cui testo riprende, adattandola, la Carta proclamata il 7 dicembre 2000.

larmente evidente. L'interrogatorio della polizia o del pubblico ministero è un contesto sociale e giuridico unico in cui l'ambivalenza dei ruoli giocati, rispettivamente, dal minore e dalla polizia giudiziaria e/o del pubblico ministero, emerge con forza (il minorenne come imputato/sospettato, ma anche come soggetto vulnerabile e la polizia giudiziaria con funzioni di controllo, per un verso, e funzioni di tutela di quel minore, per un altro verso).

In Italia, ma anche in Europa, la conoscenza del grado di protezione previsto sul piano procedurale nella fase dell'interrogatorio dei minori imputati e/o sospettati di reato è indubbiamente limitata (C. Cesari, 2015, 203 ss.), così come, per quanto noto a chi scrive, sia la letteratura, sia la ricerca sociologica in tema di ascolto del minore *autore* di reato è quasi del tutto inesistente; al contrario, vi è una conspicua letteratura sull'ascolto del minore vittima, testimone o coinvolto in particolari vicende familiari. Eppure questi interrogatori costituiscono quasi sempre il primo contatto dei minorenni con il sistema giudiziario – in particolare con le autorità di controllo – e il più delle volte contribuiscono significativamente a definire quale sarà il prosieguo del percorso giudiziario intrapreso dal minore. Sul piano normativo, la ricerca *Protecting Young Suspects in Interrogations: a Study on Safeguards and Best Practice* ha messo in evidenza che in questa specifica fase le vulnerabilità che il minorenne sospettato o imputato di reato porta con sé nella stanza degli interrogatori sembrano essere sottovalutate. Per tale ragione, sullo sfondo della necessità di un livello di formalismo più basso – che lo stesso sistema di giustizia minorile richiede – e dell'assenza di indicazioni normative analitiche, diviene ancora più significativo provare ad osservare il modo in cui le varie competenze professionali entrano in relazione col minore e tra di loro nel suo *superiore interesse* in una fase delicata e cruciale quale quella del primo interrogatorio (D. de Vocht *et al.*, 2016, 1).

3. Obiettivi, strumenti e campione d'analisi

L'obiettivo dello studio empirico è stato duplice: a) ricostruire le prassi che si attivano in questa fase fino al quadro normativo, b) identificare (buone) pratiche per indicare una serie di standard e di garanzie auspicabili. Per realizzare questi obiettivi si è fatto ricorso allo strumento dei focus group (FG) – utile perché adatto alla ricerca esplorativa e per rilevare informazioni sulla natura del comportamento complesso e delle motivazioni connesse – e all'analisi del contenuto della documentazione disponibile (C. Bezzì, 2013; F. Colella, 2011).

Lo studio si è svolto in due step non necessariamente consequenziali: la raccolta di dati a partire dai risultati di, appunto, 5 focus group organizzati con gli attori strategici coinvolti in questa specifica fase e rappresentativi

di varie realtà presenti sul territorio nazionale (avvocati; pubblici ministeri; polizia giudiziaria; assistenti sociali; minori ristretti in istituti penali); l'analisi delle informazioni presenti in 25 verbali di interrogatorio (non esistendo in Italia la pratica della videoregistrazione se non in casi eccezionali e che vedono coinvolti i minori in qualità di vittime e per reati particolarmente gravi), anch'essi rappresentativi di varie realtà del territorio nazionale⁹. Ciò ha permesso di tracciare una *descrizione* del quadro degli interrogatori degli indagati minorenni quale esito dei vari punti di vista – cioè come relazione tra ambiti, contesti, tematiche, esperienze e persone – al fine di valorizzare anche modalità personali di rappresentazione e autorappresentazione (E. Campelli, 2006, p. 10).

Senza alcuna pretesa di rappresentatività o di esaustività, i dati ottenuti possono fornire preziose indicazioni su ciò che avviene nella pratica di questi interrogatori, utile al fine di una riflessione critica. Offrono la possibilità di “aggiungere”, o, meglio, “integrare” punti di vista che, ricorsivamente, per mezzo di opinioni ed esperienze, ridefiniscono l'*unicità* dello scenario dell'interrogatorio. Come vedremo, in particolare dai focus group sono emerse informazioni chiave su come gli interrogatori siano percepiti dagli attori coinvolti, rilevando prospettive simili, complementari, ma anche contraddittorie all'interno dello stesso gruppo di attori (Vanderhallen, Hodgson, 2016, 7-8).

A differenza delle ricerche esistenti sugli interrogatori degli indagati minorenni, che esaminano soprattutto la capacità dei minori di comprendere i loro diritti sul piano giuridico e di prendere decisioni in ambito giuridico (A.D. Redlich *et al.*, 2004; V. Kemp *et al.*, 2011; B. Feld, 2013), l'analisi è stata orientata a comprendere come gli attori giuridici e sociali orientino il proprio comportamento durante l'interrogatorio di minorenni sospettati, indagati o imputati; quali fattori guidino il loro comportamento e come i minorenni sospettati siano trattati più in generale. Il fine è stato anche quello di mettere a fuoco le esperienze dei minorenni interrogati, per ricostruire le dinamiche relative all'interazione tra tutte le parti coinvolte, in rapporto al comportamento dei giovani come soggetti vulnerabili.

In Italia, come dicevamo, sono stati condotti 5 focus group con gruppi al loro interno vari in termini di specializzazione ed esperienza¹⁰. Il primo FG

⁹ In Italia, per prassi, gli interrogatori di minorenni sospettati di reato non vengono audio o video registrati. L'interrogatorio è verbalizzato secondo uno schema generale di “a domanda, risponde”. I verbali di interrogatorio di minorenni sospettati di reato non appaiono, in generale, particolarmente ricchi di informazioni. Per tale ragione è stato possibile rilevare solo un numero limitato di informazioni necessarie. I verbali raccolti, provenienti da diverse regioni di Italia, riflettono una struttura formale e garantista, ma anche una modalità di verbalizzazione standard che impedisce di rilevare eventuali differenze territoriali o diverse modalità di conduzione dell'interrogatorio.

¹⁰ In questa sede, le informazioni riportate sul disegno della ricerca sono necessariamente sin-

si è tenuto a Palermo presso la sezione di Polizia Giudiziaria della Procura minorile, con 9 membri di lunga esperienza delle sezioni di Polizia Giudiziaria delle Procure della Repubblica dei Tribunali per i minorenni di Catania, Messina e Palermo; tutti i partecipanti godevano di un'esperienza di un numero significativo di anni nell'ambito degli interrogatori. Nessun partecipante, eccetto uno, aveva una specifica formazione in tecniche di conduzione degli interrogatori al di fuori di quella maturata attraverso l'esperienza¹¹.

Il secondo FG si è tenuto a Roma presso l'Università *La Sapienza* con 6 avvocati specializzati in ambito minorile di cui 4 avevano una formazione specifica nella conduzione degli interrogatori di minorenni e 5 di loro riportavano principalmente le loro considerazioni sulla base dell'esperienza come avvocati d'ufficio.

Il terzo FG si è tenuto con n. 8 minorenni maschi ristretti presso l'Istituto Penale Minorile di Catania per la commissione di reati di varia natura (omicidio; spaccio di stupefacenti; rapina; ecc.), di cui 3 erano alla prima esperienza di detenzione.

Il quarto FG si è tenuto a Palermo presso la Procura minorile con 7 Pubblici Ministeri in servizio presso le Procure della Repubblica dei Tribunali per i minorenni di Catania, Messina e Palermo di cui 2 su sette avevano una formazione specifica negli interrogatori di minori sospettati/indagati di reato.

Il quinto FG si è tenuto con 7 assistenti sociali, donne, degli uffici USSM (Ufficio Servizio Sociale Minorenni) di Catania, Messina e Palermo, tutte con un'esperienza specifica in ambito minorile non inferiore ai 13 anni e 1 solo con formazione nell'interrogatorio.

Per quanto riguarda l'analisi documentale, sono stati selezionati 25 verbali di interrogatorio tra il 2012 e il 2014 sulla base di due criteri¹²: 1) gravità del crimine e 2) tipologia di reato. Analiticamente, si è trattato di 7 casi di reati contro la persona (2 ingiuria, 4 lesioni personali, 1 violenza sessuale su bambini); 14 reati contro il patrimonio (furti di vario genere, gravi e meno gravi,

tetiche e possono risultare limitate. Per una spiegazione completa e per eventuali approfondimenti sulla metodologia di analisi e sugli strumenti utilizzati, cfr. C. Cesari, D. De Felice, V. Patanè, 2016.

¹¹ In riferimento alla rappresentatività dei dati va specificato che in Italia, in particolare nel sistema di giustizia minorile, i pubblici ministeri hanno alta mobilità geografica; ciò significa che, pur rappresentando in quel momento l'esperienza del proprio Distretto, vi è un'alta probabilità che possano avere avuto esperienza di lavoro in altre regioni (come di fatto è stato). In una certa misura, questo vale anche per la polizia.

¹² Trattandosi di un progetto europeo che prevedeva la comparazione tra differenti paesi, venticinque era il numero massimo di verbali di interrogatorio che poteva essere analizzato. Precisamente sono stati selezionati: n. 11 verbali redatti nel 2012; n. 10 verbali redatti nel 2013; n. 4 verbali redatti nel 2014.

danneggiamento di beni privati e pubblici) e 3 “altro” (traffico di sostanze stupefacenti in 2 casi; resistenza a pubblico ufficiale in un altro caso). In tutti i casi i minorenni erano nati in Italia, pur essendoci tra questi casi trattati attraverso i verbali alcuni minori di origine straniera.

Sul piano della variabilità geografica, i 25 verbali afferivano ad interrogatori svolti in diverse zone: tre casi in Emilia Romagna, un caso in Piemonte, due casi in Puglia, cinque in Calabria, e quattordici in Sicilia (ciò in quanto la Sicilia possiede le peculiarità già poste in evidenza nell’analisi dei FG). La variabilità geografica rispecchiava anche una differenza tra grandi e piccoli centri urbani (città capoluoghi di provincia e comuni in provincia): quattro dei venticinque verbali erano stati scritti in piccole città.

Nei verbali selezionati, in 19 casi i minorenni erano assistiti da un avvocato di fiducia e solo in 6 casi da un avvocato d’ufficio (tendenza che trova riscontro nel focus group con i minori). In 20 casi era presente uno o entrambi i genitori; in 4 casi era presente un altro parente o persona giuridicamente responsabile per il minore, un’assistente sociale o un educatore. In un solo caso erano presenti entrambi i genitori, ma non assistevano all’interrogatorio.

Sulla base dei risultati integrati delle analisi dei focus group condotti e dei 25 verbali di interrogatorio di minori sospettati/imputati di reato è stato possibile disegnare un’*immagine* della pratica dell’interrogatorio. Partendo da una descrizione generale della pratica – dal primo contatto fino alla registrazione dell’interrogazione –, si è scelto di concentrare l’attenzione sul tipo di vulnerabilità espresse dai minori in questa specifica fase per poi, di seguito, individuare strumenti di garanzia e buone pratiche, tra cui la necessità di specializzazione e formazione.

4. La procedura e la pratica dell’interrogatorio

In merito alle attività di polizia, la legge italiana prevede una serie di fasi procedurali prima che l’interrogatorio di un minorenne arrestato abbia inizio. Prima dell’interrogatorio, l’arrestato viene portato presso gli uffici della polizia giudiziaria, dove si procede ad avvisare il Pubblico Ministero di turno, i familiari e l’avvocato di fiducia e al foto segnalamento. La polizia giudiziaria operante redige il verbale di arresto, notifica se presente l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, redige il biglietto di accompagnamento al Centro di prima accoglienza e l’informativa per il PM a cui si allegano tutti i documenti precedenti.

Ciò che emerge come primo e trasversale elemento tra i diversi FG (eccetto il focus group con i minori) è una posizione ambivalente rispetto al sistema della giustizia minorile, in generale, e, in particolare, sulla pratica dell’interrogatorio. Da una parte, viene dichiarata una soddisfazione generale per

quanto riguarda la cornice giuridica del circuito penale per i minori; d'altra parte, emergono come fortemente problematici molti aspetti organizzativi e operativi.

Quando si parla di “primo contatto”, ci si riferisce al primo contatto tra i giovani e il sistema giudiziario e si intende sia con gli agenti di polizia di “strada” (nei casi in cui i minori vengano fermati e/o arrestati), sia con gli agenti di polizia o con il Pubblico Ministero che operano presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura del Tribunale per i minorenni (quando i minori sono invitati a comparire per l'interrogatorio).

Sembrano, innanzitutto, sussistere delle differenze nei casi di “contatto” con gli operatori di polizia “di strada” al momento dell'arresto o del fermo e il “contatto” invece con gli operatori di polizia che operano nell'unità specializzata alla Procura Minorile. L'atteggiamento della polizia “di strada” è descritto dai minori come aggressivo, minaccioso e finalizzato a spaventarli. I giovani che sono stati arrestati dalla polizia mentre erano a casa o per strada e portati presso gli uffici di polizia riferiscono che la polizia ha sempre spiegato il motivo per cui li stavano arrestando, invitandoli però ad astenersi dal fare domande e dal fare dichiarazioni in assenza del loro avvocato. Secondo il codice di procedura penale la polizia ha un chiaro mandato di verbalizzare ogni cosa detta durante l'interrogatorio, che dovrà svolgersi sempre in presenza dell'avvocato – anche nel corso delle indagini preliminari, pena l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal minore. In 20 dei 25 verbali di interrogatorio esaminati non sono riscontrabili riferimenti a fasi di indagini precedenti all'interrogatorio in cui erano state raccolte informazioni. Nei restanti 5 verbali del nostro campione si rilevano riferimenti che riguardano le spontanee dichiarazioni rese dagli indagati nell'immediatezza dei fatti.

Dall'analisi dei 25 verbali, è emerso che 23 su 25 interrogatori sono stati delegati alla polizia dal pubblico ministero e 2 sono stati condotti da quest'ultimo. La struttura dei verbali, per quanto provenienti da zone differenti del paese, è apparsa sostanzialmente omogenea, rendendo difficile rilevare eventuali differenze nella conduzione degli interrogatori. In generale, per tutti i verbali di interrogatorio esaminati, è possibile individuare cinque parti fondamentali: la contestazione del reato, la nomina dell'avvocato, le fonti di prova, l'avviso sui diritti e il racconto dei fatti da parte del minore.

Stando alle trascrizioni degli interrogatori, prima dell'inizio dell'interrogatorio, viene reso noto l'articolo del codice penale riportante il reato che si contesta all'indagato, esplicitando le eventuali circostanze aggravanti. In secondo luogo, si chiede all'indagato di eleggere il domicilio delle comunicazioni che il più delle volte verranno recapitate all'avvocato, il quale viene contestualmente nominato. In terzo luogo, sebbene spesso siano assentiti, si elencano le fonti di prova dell'accusa. Infine, l'indagato viene avvisato, ai

sensi dell'articolo 64 del Codice di procedura penale, che le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti; che ha facoltà di non rispondere; e che, se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone¹³.

Dai verbali non emerge nulla circa il momento dell'arresto e dell'arrivo negli uffici. Questi registrano solo quanto viene detto durante l'interrogatorio. Inoltre, abbiamo verbali di interrogatori condotti nei confronti di minorenni liberi, per cui essi si trovano negli uffici della polizia in quanto invitati a presentarsi¹⁴.

Generalmente, durante l'interrogatorio sono presenti due operatori, uno che svolge il ruolo di interrogante e l'altro impegnato a redigere il verbale. Come anticipato, alcuni interrogatori sono condotti dal pubblico ministero; ciò non esclude, tuttavia, la presenza di un operatore di polizia e che possa porre delle domande¹⁵.

L'analisi dei verbali di interrogatorio non consente di "ricostruire" il comportamento degli interroganti, poiché i verbali risultano strutturati secondo uno schema standard, contenente formule estremamente formali e concise. Dal focus group è emerso che la polizia assume durante l'interrogatorio un ruolo formale, ribadendo di non poter fare niente di diverso rispetto a quello che la delega e la legge prescrive loro. I verbali di interrogatorio esaminati rispecchiano questo atteggiamento, essendo rigidamente strutturati secondo uno schema prefissato, estremamente formale, sintetico e garantista dell'interrogatorio.

Allo stesso tempo, però, durante il focus group, accanto a questo approccio distaccato e formalistico, emerge anche un modello di comportamento paternalistico. Come anticipato, le informazioni su questo tipo di atteggiamento non sono rilevabili nei verbali esaminati; tuttavia, diversi verbali contengono le scuse del minore per le proprie azioni. In 13 dei 25 verbali esaminati si rileva una formula parzialmente standard in cui il minore si dice

¹³ Infine, l'analisi quantitativa mostra che in tutti i casi osservati (venticinque verbali) viene comunicato all'indagato il diritto di difesa, articolato su tre aspetti: il diritto a non incriminare se stesso e a rimanere in silenzio; l'avviso che se lui renderà dichiarazioni contro terzi assumerà la parte di testimone. Il diritto all'assistenza legale non è elencato tra i diritti ma viene "dato per scontato": sul verbale viene riportata direttamente la nomina del difensore.

¹⁴ In un solo caso l'interrogatorio è stato svolto in carcere perché il minorenne era detenuto. Normalmente, il pubblico ministero manda una notifica di invito a presentarsi, almeno tre giorni prima, alla persona sottoposta ad indagini. Su questa si specifica il giorno, l'ora, il luogo e l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi.

¹⁵ Per quanto concerne il genere, l'analisi effettuata mostra una prevalenza di agenti di polizia di sesso maschile. Su questo dato è però necessario specificare che in Italia la percentuale di poliziotti è inferiore al 10% del totale dei poliziotti (a differenza, ad esempio, del 22,5% nei Paesi Bassi, del 25% in Inghilterra e Galles e del 35% in Germania).

pentito e promette di non violare nuovamente la legge (ricordiamo che nei casi di interrogatorio di minore indagato, non accusato, questa dichiarazione può essere considerata un'indicazione del comportamento positivo del minore e dell'atteggiamento paterno dell'interrogante discusso sopra). Abbiamo motivo di credere che il modo di approcciarsi al minore vari comunque in base alla personalità e all'opinione che, al riguardo, ha il soggetto interpellante. Da quanto emerso durante i focus group, infatti, sia i poliziotti sia gli avvocati hanno dato esempi diversi sul modo di informare i minori dei loro diritti e sul modo di spiegare come procederà l'interrogatorio. Alcuni sono più attenti a fornire le informazioni al minore adattando il linguaggio alla sua capacità di comprensione; altri si attengono rigidamente al dettato normativo. Anche in questo caso, è però da sottolineare la differenza di approccio utilizzata con i minorenni considerati più "accorti e perspicaci"; con questi ultimi, capaci di riconoscere e valutare quanto può tornare a proprio utile o a proprio danno, si tende a mantenere un atteggiamento maggiormente distaccato.

Per quanto concerne la "fascia oraria" di svolgimento degli interrogatori, durante i FG entrambe le forze di polizia e gli avvocati hanno dichiarato la sussistenza di una generale flessibilità nella fascia oraria degli interrogatori normalmente concessa in favore dei bisogni e degli obblighi del minore sottoposto ad interrogatorio (in particolare legata all'esigenza di dover andare a scuola). Tuttavia, dall'analisi dei verbali di interrogatorio emergono 20 su 25 interrogatori condotti al mattino (nella fascia oraria 9:00-13:00). Solo 8 dei 25 verbali analizzati riportano la durata dell'interrogatorio, con un massimo di 65 minuti (al più tardi gli interrogatori si sono conclusi alle 19:05). Risultati divergenti rispetto alle informazioni derivate dai FG con le forze di polizia e con gli avvocati emergono invece dal focus group con i minori, i quali dichiarano una grande variabilità sia per quanto riguarda il tempo trascorso negli uffici di polizia, sia rispetto alla durata dell'interrogatorio. La differenza sembra essere segnata dal "momento" dell'arresto: quando l'arresto è avvenuto durante la notte, i minori hanno dichiarato di aver atteso un tempo "molto lungo" prima di avere contatti con i propri parenti o con l'avvocato e che l'interrogatorio si è svolto presso gli uffici di polizia¹⁶.

¹⁶ Sul punto, i verbali di interrogatorio non rivelano nulla circa il momento dell'arresto e dell'arrivo alla stazione di polizia. Essi si limitano a registrare ciò che viene detto durante l'interrogatorio. È però importante sottolineare che questi verbali afferiscono a storie di minori che non sono stati arrestati, ma che sono stati invitati a comparire presso gli uffici di polizia per l'interrogatorio.

4.1. La *pratica* dell'informazione sui diritti riconosciuti al minore, l'assistenza legale, la presenza di figure adulte responsabili

In Italia, pur non essendo prevista una forma di comunicazione scritta, è obbligatoria la comunicazione orale dei diritti al minore prima che l'interrogatorio abbia inizio. I focus group con i professionisti hanno sostenuto che giovani vengono informati sui loro diritti prima che l'interrogatorio abbia inizio. Tuttavia, in contrasto con ciò che è stato riportato da pubblici ministeri e polizia, 5 su 8 giovani hanno sostenuto di non essere stati informati dei loro diritti. Durante il focus group con i minori, la stessa definizione di "diritti" appare confusa. Secondo gli operatori sociali, i minori spesso ignorano i loro diritti, così come le loro famiglie.. Questo sarebbe uno dei motivi per cui gli operatori sociali considerano il loro ruolo e il ruolo degli avvocati indispensabile per informare e sostenere gli indagati minorenni e per ridurre eventuali incomprensioni durante gli interrogatori.

L'analisi dei verbali di interrogatorio mostra che in tutti e 25 verbali viene riportata l'avvenuta comunicazione dei diritti della difesa al minore.

Riguardo allo specifico diritto del minore di rimanere in silenzio, i pubblici ministeri coinvolti nel focus group hanno convenuto sull'importanza che i minori siano realmente consapevoli di tale diritto. Tuttavia, essi dichiarano che nei casi concreti la decisione dei minori di non esercitare tale diritto li aiuta «a capire la sua situazione e ad essere in grado di intervenire per aiutarlo».

La polizia conferma quest'ultimo aspetto, tanto che dichiara che nella pratica, dopo aver informato i minori di poter esercitare tale diritto, li avverte del rischio legato a questa possibilità sia perché potrebbe essere visto come un atteggiamento non collaborativo, sia perché sono dell'idea che avvalersi di tale facoltà dipenda più dalla strategia decisa dall'avvocato che non dalla volontà del minore. Di contro gli avvocati, in assenza di elementi utili per scegliere una strategia difensiva adeguata o per valutare la situazione del minore, spiegano al minore perché sarebbe bene per loro non rispondere alle domande. A conforto di tale tesi, i minorenni intervistati in carcere, quando viene chiesto di cosa parlano con l'avvocato, riferiscono di aver valutato con i propri legali la strategia del silenzio.

Tuttavia, l'uso di una tale tecnica "dissuasiva" da parte della polizia (di informare il minore che potrebbe essere meglio non rimanere in silenzio), per quanto mosso dai migliori intenti, potrebbe risultare problematico, perché potrebbe riflettersi sia sulla percezione del minore dei diritti processuali, sia sull'esito del caso, sia, infine, sulla possibilità di realizzare una difesa penale efficace.

Gli operatori di polizia esprimono il timore che la strategia del minore possa dipendere interamente da una scelta dell'avvocato e non dalla sua vo-

lontà. Al contrario, gli avvocati dichiarano di spiegare ai minori le ragioni per cui è meglio per loro non rispondere in specifici casi – perché non hanno informazioni sufficienti sul caso, per elaborare una strategia difensiva o perché ritengono opportuno valutare la “situazione” del minore (con riferimento al suo contesto sociale, alle caratteristiche del reato attribuitogli e alle prove esistenti). Questa pratica sembra essere confermata da quanto emerge dal focus group con i minori.

Per quanto concerne l’assistenza legale, durante l’interrogatorio l’avvocato è sempre presente. Dal focus group con gli avvocati emergono due diverse interpretazioni del loro mandato: una strettamente connessa e orientata ad assicurare una corretta tecnica di difesa per il cliente; un’altra incline a considerare il loro ruolo in linea con il ‘valore educativo’ del processo di giustizia minorile. I due orientamenti, secondo gli avvocati, sono il risultato di un’ambiguità di fondo nel sistema giudiziario minorile: mentre è chiaro che il ruolo svolto dal giudice nel processo è decidere nel merito sul caso e salvaguardare la “correttezza” del procedimento, definire il ruolo dell’avvocato minorile è molto più difficile. Egli avrebbe sia la responsabilità di assicurarsi che il minore conosca i fatti processuali e che venga messo nelle condizioni di aumentare il proprio livello di consapevolezza, sia la responsabilità di assicurare una difesa tecnica corretta.

Durante la fase investigativa, polizia e pubblici ministeri tendono a non rivelare nulla agli avvocati: «È la regola!». Tuttavia può accadere che, in casi eccezionali, i pubblici ministeri forniscano alcune informazioni agli avvocati, specificamente quando essi mostrano un atteggiamento collaborativo volto a definire il miglior percorso da fare intraprendere al minore. Secondo gli avvocati, questa forma di collaborazione dipende dall’esistenza di un rapporto personale di fiducia tra le autorità investigative e l’avvocato: «Se, per esempio, un agente di polizia o un procuratore mi dice qualcosa, lui sa che può farlo perché sa che farò un uso corretto di quelle informazioni». Nel discutere dell’importanza dell’assistenza legale, un avvocato ha affermato: «Siamo i primi che si occupano non solo degli aspetti legali, ma anche degli aspetti della *vita umana*. Siamo in una via di mezzo, perché i giovani hanno una tale paura e le famiglie non sanno cosa fare. Siamo la prima ancora di salvezza». Un altro avvocato ha sostenuto l’opportunità di “indagini difensive” che utilizzino le conoscenze e il lavoro di altri professionisti, quali criminologi, psicologi e assistenti sociali per studiare le dinamiche comportamentali e il background familiare dei minori¹⁷.

¹⁷ Tutti i focus group hanno sottolineato una differenza sostanziale tra gli avvocati specializzati in materia minorile e iscritti ad appositi albi e quelli non specializzati, scelti di fiducia. Questi ultimi, secondo il parere degli intervistati, spesso non hanno una formazione adeguata e sono interessati a

Durante gli interrogatori, sono state individuate tre modalità di intervento adottate dagli avvocati: interruzioni finalizzate a discutere in privato con il minore dei problemi sorti nel corso dell'interrogatorio; interventi atti a prevenire domande; domande strategiche rivolte al minore, perché la risposta risulterebbe in suo favore. Sia la polizia, sia i pubblici ministeri disapprovano le interferenze del legale durante l'interrogatorio. Spesso, invitano gli avvocati a formulare le domande solo alla fine dell'interrogatorio. Gli avvocati sostengono che molte volte sono costretti a chiedere l'interruzione dell'interrogatorio perché le domande risultano suggestive o mal formulate. Tuttavia, durante il focus group con gli avvocati, emerge la consapevolezza che un atteggiamento eccessivamente conflittuale non è utile al “migliore interesse del minore”: «Quando l'avvocato inizia con questo tipo di strategia, distrugge qualunque occasione futura di essere considerato come giocatore di squadra. Diventa complicato fare capire al minore che il sistema è lì per lui e non contro di lui».

Dall'analisi dei verbali emerge comunque che nella maggior parte dei casi l'avvocato tende a non intervenire durante l'interrogatorio del minorenne sospettato di reato.

Come emerso anche dal focus group con gli avvocati, essi intervengono solo qualora vi siano violazioni dei diritti del minore indagato.

In Italia, in ogni stato e grado del procedimento minorile, è obbligatoria la presenza di un adulto responsabile, – i genitori o altra persona idonea – e, in ogni caso, al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. In tutte le trascrizioni degli interrogatori esaminate è stata registrata la presenza di almeno un adulto per lui responsabile¹⁸.

“vincere” il processo piuttosto che a garantire il “migliore interesse del minore”. In questi casi, i minori “sperimentano” il processo dal punto di vista degli adulti, con azioni orientate esclusivamente ad una riuscita “tecnica”.

¹⁸ Solo in un caso, su richiesta del minore il quale avrebbe preferito rendere le dichiarazioni da solo, sebbene entrambi i genitori fossero presenti presso gli uffici della polizia giudiziaria, essi non hanno assistito all'atto dell'interrogatorio. Nella maggior parte dei casi, coloro che assistono all'interrogatorio sono i genitori (venti casi su ventiquattro): la madre in dodici casi, il padre in quattro casi ed entrambi i genitori nei restanti quattro casi. Quando non è presente il genitore del minore, è presente l'assistente sociale al quale il minore è stato affidato (due casi) oppure il tutore legale (un caso). Nel caso in cui l'interrogatorio è stato svolto in carcere, è presente l'educatrice dell'istituto. Per quanto riguarda la presenza dei genitori, la polizia, i pubblici ministeri e gli avvocati segnalano diverse esperienze sia positive (cooperative e comprensione), sia negative. Le esperienze negative dipenderebbero dal comportamento invasivo di alcuni genitori durante gli interrogatori: a volte sembrerebbe che tentino di influenzare i minori nelle loro dichiarazioni. Queste esperienze negative hanno portato a volte ai genitori di parlare solo a conclusione dell'interrogatorio e di sedersi dietro il minore, in modo da evitare il contatto visivo durante lo svolgimento dell'interrogatorio.

Nonostante, insieme ad un adulto giuridicamente responsabile, sia garantita dalla legge la presenza dell'assistente sociale, l'analisi dei verbali di interrogatorio mostra una loro scarsa presenza¹⁹. Eppure, da tutti i focus group condotti è emersa la centralità della figura dell'assistente sociale nella fase del primo interrogatorio, ma, come anticipato, essi vi partecipano di rado, fondamentalmente per motivi di carenza di personale sul territorio e/o di mancata comunicazione con gli uffici di polizia giudiziaria.

Gli assistenti sociali sottolineano l'importanza del loro lavoro, che però sembra essere spesso sottovalutato: «A volte ti chiamano perché ci si aspetta che un assistente sociale sia presente, ma deve rimanere in silenzio. Se si dispone di un ruolo determinante o meno dipende dall'atteggiamento personale di chi effettua l'interrogatorio». Quando è stato chiesto chi era presente durante l'interrogatorio, i minori hanno risposto che gli assistenti sociali non sono presenti durante il primo interrogatorio presso gli uffici di polizia. Succede più spesso che siano presenti al centro di prima accoglienza, prima o durante l'interrogatorio svolto dal pubblico ministero. È stato sottolineato, sia dagli avvocati sia dagli ufficiali di polizia, che gli assistenti sociali non sono effettivamente presenti durante gli interrogatori. In pratica, nonostante le disposizioni di legge, in particolare in una specifica esperienza locale, a seguito di un accordo informale tra l'ufficio di polizia giudiziaria minorile e l'ufficio di servizio sociale minorile, la polizia non notifica ai servizi sociali l'interrogatorio; altre volte, arriva la comunicazione, ma questi non partecipano: «Tra le garanzie, vi è anche l'invito ad un assistente sociale dei servizi sociali del Dipartimento di Giustizia Minorile ed è obbligatorio per chiamarli. Se non si presentano, è la loro decisione». Sembra che gli assistenti sociali vengano contattati solo in casi particolarmente gravi, in caso di recidiva o a discrezione del pubblico ministero e, quindi, spesso solo alla fine delle indagini preliminari. Come anticipato, le principali ragioni di questa mancanza di coinvolgimento dei servizi sociali sono rinvenibili nel carico di lavoro in più per loro. Un procuratore spiega ulteriormente: «Informare i servizi sociali non appena si registra il reato significherebbe sovraccaricarli di lavoro invano, perché in molti casi non si prosegue». Pur non venendo fuori esplicitamente, sembrerebbe che di fatto gli assistenti sociali svolgano la funzione di informare il minore su modalità e funzione delle imminenti procedure di interrogatorio.

¹⁹ In entrambi i casi osservati in cui l'assistente sociale partecipa all'interrogatorio, si tratta di una donna. Allo stesso modo, le assistenti sociali intervistate sono tutte donne. In Italia, del resto, abbiamo una netta prevalenza di assistenti sociali donne, le quali coprono il 93% degli assistenti sociali iscritti all'Albo professionale. Dati disponibili alla pagina web <http://www.cnoas.it>.

4.2. Idoneità del minore ad essere interrogato, caratteristiche degli intervistatori, approccio di interrogatorio

Dalle informazioni rilevate, emerge chiaramente che l'Italia non ha ancora sviluppato un metodo per valutare l'idoneità del minore ad essere interrogato. I minori coinvolti nel focus group dichiarano di non aver mai sentito che qualcuno avesse cercato di capire se e in che misura fossero pronti per essere interrogati. Qualsiasi tentativo da parte della polizia di valutare il minore appare più accidentale che frutto di una richiesta esplicita da parte del pubblico ministero. Le valutazioni sulla idoneità minori all'interrogatorio, se presenti, appaiono sporadiche ed effettuate dalla polizia immediatamente prima dell'interrogatorio.

Dal focus group con le forze dell'ordine emerge tutta la difficoltà degli operatori di valutare la condizione psico-fisica del minore e la sua capacità di collegare e di contestualizzare, durante l'interrogatorio, la storia cronologica degli eventi; essi dichiarano che non sempre si considerano sufficientemente *esperti* per effettuare tali valutazioni. In ogni caso, quando vi è evidenza di una incapacità psicologica o di un altro tipo di problema (di salute, per esempio), la polizia può riportare in forma scritta l'informazione. Poi, sarà il pubblico ministero a valutare il caso e decidere se le informazioni in suo possesso, fino a quel momento derivate dalle note scritte nel fascicolo, siano incomplete e quindi se si renda necessario l'intervento dei Servizi Sociali (e se, nel caso in cui questi esprimano perplessità in merito alla possibilità di sottoporre il minore ad interrogatorio, si renda necessario il coinvolgimento di figure professionali specializzate – come psichiatri, ecc.)²⁰.

In relazione al tipo di approccio utilizzato durante l'interrogatorio, dai focus group con i pubblici ministeri e con le forze dell'ordine emerge un atteggiamento “aperto” rispetto alle modalità di conduzione dello stesso, nel senso che la strategia di interrogatorio sembra essere definita caso per caso, senza un orientamento predefinito, ad esempio, sul dover privilegiare l'età del minore piuttosto che il suo stato di sospettato e/o imputato. In entrambi i focus group emerge comunque con forza l'importanza di adottare per qualunque tipo di caso tutte le garanzie procedurali previste, così come un grado di importanza elevato viene riconosciuto alla necessità di prendere in consi-

²⁰ È emerso dai focus group, con la polizia e gli avvocati, che ci sono casi in cui gli avvocati chiedono alla polizia di interrompere temporaneamente l'interrogatorio al fine di consultarsi con il minore. I documenti scritti, tuttavia, non hanno mostrato tali interruzioni da parte dell'avvocato. Ancora, dai verbali di interrogatorio non è possibile rilevare informazioni sulla disposizione nella stanza durante l'interrogatorio. Normalmente, il minore è seduto sul lato opposto di una scrivania rispetto a chi lo interroga e, quando presente, il genitore si siede dietro il minore. L'avvocato è sempre presente, seduto a fianco del minore.

derazione il contesto sociale del minore al fine di aumentare le possibilità di comprendere le ragioni che hanno portato il giovane a commettere il reato.

I pubblici ministeri sostengono che l'approccio ai minori è, e deve essere, diverso dal modo in cui vengono trattati gli adulti. I procedimenti minorili devono essere caratterizzati da una maggiore attenzione alla comprensione della personalità del minore e alle difficoltà che vive in quella specifica fase della vita, piuttosto che essere concentrati solo su scopi investigativi. Tuttavia, durante il focus group, un pubblico ministero ha dichiarato che la maggiore difficoltà consiste nel riuscire ad entrare in empatia con i minori interrogati, in quanto spesso provenienti da «contesti territoriali con un retaggio culturale in cui lo Stato è visto come un nemico». Ciò è avvalorato da quanto espresso dai minori, i quali sembrano rafforzare una visione dello Stato come «nemico», proprio nel momento in cui vengono in contatto con il sistema giudiziario. Essi appaiono sfiduciati e consapevoli di aver subito una sconfitta rispetto alla possibilità che la loro situazione possa cambiare. Uno di loro, durante il focus group, dichiara che è importante «abbassare sempre la testa» di fronte alla polizia.

Secondo, in particolare, i gruppi di avvocati e di pubblici ministeri, l'idea è che i procedimenti minorili abbiano un duplice scopo che si riflette necessariamente nell'approccio utilizzato. Da una parte, quello di comprendere e stabilire la verità (scopo delle indagini), che si traduce in un atteggiamento più formale e distaccato per i giudici, e in una difesa tecnica per gli avvocati; da un'altra parte, nei casi in cui l'imputato venga giudicato colpevole, l'obiettivo diviene anche rieducativo e riabilitativo. Il reato è visto come un 'incidente evolutivo' che non dovrebbe portare alla stigmatizzazione del minore, ma, al contrario, dovrebbe segnare l'inizio di un processo di *empowerment* e di educazione alla legalità, mediante un approccio più empatico e all'attivazione di un sistema relazionale. Tuttavia, la polizia tende a sottolineare una differenza di approccio sia rispetto all'età dei minorenni, sia rispetto alla differenza tra prima trasgressione e casi di recidiva. Quanto al primo aspetto, durante il focus group, la polizia si trova d'accordo sul fatto che sia «normale» che essi siano portati ad avere un atteggiamento differente nei confronti di un ragazzino di quattordici anni rispetto ad uno che ne ha quasi compiuti diciotto. Anche la differenza tra minori al loro primo reato e minori recidivi sembra motivare un diverso atteggiamento da parte della polizia. Il diverso atteggiamento è spiegato dalla maggiore consapevolezza e conoscenza del funzionamento del procedimento penale da parte dei ragazzi con una maggiore esperienza alle spalle²¹.

²¹ Una parte dell'indagine, che in questa sede è possibile solo accennare, ha riguardato il rico-

5. Alcune considerazioni

L'analisi condotta apre ad una serie di riflessioni e di domande per ulteriori approfondimenti.

Come anticipato, le considerazioni si sviluppano a partire da quella *nuova* prospettiva di analisi sociologica che tematizza l'infanzia come una categoria generale: riguardo al singolo, essa si caratterizza per il suo carattere di transitività, rispetto alla struttura dell'organizzazione sociale essa è invece componente stabile nei termini di forma sociale. Con l'avvertenza di fondo che *questa* sociologia dell'infanzia si differenzia da altri tipi di *cultural studies*, perché le dimensioni della relazionalità dirette a trasmettere i quadri cognitivi e valoriali, le dimensioni culturali, non possono interpretarsi nei confronti dei minori allo stesso modo che rispetto agli adulti, l'interesse è rivolto al suo aspetto maggiormente innovativo, cioè alla rilevanza che i "minorì" possono avere come attori sociali e soggetti attivi piuttosto che come esclusivi prodotti di processi di socializzazione²². Nello specifico contesto della ricerca in oggetto, tale rilevanza assume contenuto in riferimento a parte di quei meccanismi del «controllo sociale» definiti «esterni», ovvero a quelle componenti del *social control* che si rapportano a modalità istituzionali e non istituzionali di far rispettare le regole di condotta (M. Bonolis, 2014, 59). Ciò anche in considerazione del fatto che le scelte degli interventi mirati devono rispondere in misura crescente a meccanismi di razionalizzazione sui piani dell'efficienza e dell'efficacia e che le "scelte" ai vari livelli istituzionali devono tenere conto non solo della loro "giustezza" in considerazione di tutte le variabili del caso concreto, ma anche "della allocazione delle risorse disponibili" (B. Sonzogni, 2014, p. 110).

Alla luce di tali principi, in questo studio, esplorativo, ciò che appare principalmente problematico riguarda proprio la condizione di osservabilità del modo in cui i minori possono esercitare ed esercitano i propri diritti nei processi di interazione tra gli attori istituzionali e sociali coinvolti in questa specifica fase (P. Alderson, 2000, 241 ss.).

noscimento di vulnerabilità nei minori da parte degli attori coinvolti nella fase dell'interrogatorio. Dai focus group con i professionisti sono emerse forme di vulnerabilità riconosciute a partire da caratteristiche quali: la minore età in relazione ad una personalità non ancora del tutto sviluppata; vulnerabilità derivanti dal contesto ambientale rurale o cittadino; vulnerabilità connesse alla nazionalità di provenienza. Grande importanza viene riconosciuta al contesto familiare e sociale del minore.

²² In questo specifico orientamento di analisi è stata ed è forte la necessità, al contempo difficolta, di una riflessione sul piano metodologico atta a individuare specifici metodi e tecniche o a piegare strumenti già affinati dalla sociologia in altri settori, in grado di formalizzare linee di ricerca non solo relative alle specificità dei soggetti coinvolti, ma funzionali a rappresentare la "voce" dei minori che, a differenza degli adulti, non possono parlare o scrivere di se stessi in qualità di esperti (G. Maggioni, 2008, 263 ss.).

Su un piano generale, con l'evidenza dei dati analizzati, la fase del primo interrogatorio del minorenne costituisce un passaggio estremamente delicato del “primo incontro” con il sistema di giustizia penale. Un passaggio che possiamo definire *vulnerabile*, in cui più evidente si mostra la dimensione sociale della regolamentazione prodotta dall'ordinamento giuridico; cioè il fatto che alcune delle tutele giuridiche e delle (potenziali) violazioni di queste tutele traggono origine dalle condizioni sociali, in cui il minore vive e svolge il suo percorso evolutivo (S. Andrini, 2007, 844 ss.). Durante tale fase, infatti, si sostanzia e prende forma l'ambivalenza del contemperamento tra le esigenze di cura (del minore) e le esigenze di controllo (dello stesso minore) che in generale caratterizza l'intero sistema di giustizia minorile. Come è noto, sul piano formale il sistema di giustizia minorile italiano è fortemente orientato alla tutela delle garanzie del minore che entra in contatto con il circuito penale. Tuttavia, nei quadri giuridici e operativi emersi a seguito dell'analisi, sia gli attori istituzionali sia gli attori sociali coinvolti percepiscono la fase del primo interrogatorio dei minori sospettati e/o imputati di reato come una fase marginale – in termini di importanza rispetto alle eventuali fasi successive del procedimento, che non pregiudica il (né influisce sul) sistema di garanzie esistente. Eppure, essa costituisce la prima “impronta” del procedimento e a volte può rivelarsi determinante ai fini della definizione dello stesso. Durante questa fase si attivano meccanismi di produzione simbolica legati al differente capitale culturale dei minorenni da cui scaturiscono processi di definizione delle strategie di interrogatorio nonché di individuazione del “tipo” di comunicazione possibile (P. Bourdieu, 2015, 95 ss.).

Su un piano più specifico, ciò sembra essere maggiormente evidente rispetto ad alcune criticità emerse sia dai vari focus group sia dall'analisi dei verbali di interrogatorio in relazione ad alcuni temi in particolare: il ruolo giocato dagli attori coinvolti; il tipo di comunicazione tra gli attori istituzionali e sociali; la specializzazione sia dei professionisti che conducono l'interrogatorio, sia di quelli che sono presenti; la necessità di fornire una “memoria” più completa e affidabile degli interrogatori.

Per quanto riguarda il ruolo degli attori coinvolti, dall'analisi emerge che i minorenni sottoposti ad interrogatorio sembrano giocare un ruolo piuttosto passivo durante lo stesso. Gli attori che apparentemente rivestono un ruolo strategico sono i procuratori, gli ufficiali di polizia (delegati dai pubblici ministeri) e, in alcuni casi, gli avvocati. Il minorenne sembra essere l'*oggetto* dell'interrogatorio, piuttosto che il *soggetto*. Il minore è raramente, se non mai, sostenuto durante l'interrogatorio dagli assistenti sociali, i quali, come sottolineato, intervengono solo nei casi più gravi. Pur nella convinzione esplicitata da tutti gli attori coinvolti della necessità di rafforzare il loro ruolo in questa specifica fase, l'assenza degli assistenti sociali si traduce, di fatto, in

una riproduzione del funzionamento della “macchina giustizia” di tipo automatico piuttosto che in una *tensione* del sistema verso il *superiore interesse* del (singolo) minore; la percezione della loro assenza durante l’interrogatorio è, dunque, quella di un “guasto” nel sistema di garanzie procedurali per i minori.

Altra dimensione problematica si rileva nella mancanza di comunicazione tra gli attori istituzionali. Per i pubblici ministeri, questa mancanza di comunicazione è legata ad un atteggiamento diffidente nei confronti del modo in cui gli avvocati dei minori esercitano il loro mandato; al contrario, per gli avvocati, vi è una tensione tra gli interessi del minore e la necessità di preparare la loro strategia difensiva: una tensione che a volte può portare a forme ambigue di comunicazione con gli altri attori. La mancanza di comunicazione si trasforma in una retorica dei diritti che ha come esito quello di esasperare la dimensione di legalità delle procedure, “giuridificando” ogni singola azione e rendendo “magico”, anziché sistematico (fondato quindi su un codice di comunicazione condiviso), ogni intervento in favore del *superiore interesse del minore*. In una arena in cui gli attori sono i giudici, gli avvocati, i genitori e la polizia giudiziaria, la figura del minore appare quasi irrilevante e di difficile osservazione la relazione tra il suo *benessere* e i *diritti* garantiti dalla legge. Questo suggerisce il ricorso ad una rete che andrebbe creata però non soltanto tra i rappresentanti delle istituzioni, ma anche degli ordini professionali e delle associazioni che si occupano dei temi legati alle tutele delle persone di minore età.

Ancora, un aspetto che dall’analisi emerge con forza e in modo trasversale ai ruoli coinvolti: la necessità di una formazione specifica sulle tecniche di interrogatorio dei minori. I dati rilevati mostrano che in larga misura la formazione dei pubblici ministeri e della polizia consiste principalmente nella esperienza “sul campo”. Ciò significa che il modo in cui l’interrogatorio viene condotto dipende fortemente dalle singole attitudini e predisposizioni del soggetto interrogante (nonché ovviamente dal modo in cui l’ufficio istituzionale di riferimento ha interpretato il proprio ruolo sul territorio). Questo fatto è considerato problematico dai procuratori e dagli assistenti sociali, ma anche dagli stessi avvocati, i quali sostengono la necessità di una maggiore specializzazione di tutti i colleghi. Tuttavia il quadro giuridico applicabile allo stato rende la questione della specializzazione estremamente problematica. Il coinvolgimento di avvocati specializzati minorili è, in linea di principio, un bene, ma è in conflitto con la libertà dei minori di essere assistiti da un avvocato di fiducia. In Italia, mentre il Tribunale dei minori ha l’obbligo di nominare avvocati iscritti ad un apposito albo di professionisti che ne attestino una formazione specifica e validata nel campo della giustizia minorile, gli avvocati di fiducia non hanno lo stesso obbligo e, spesso, non hanno una

formazione specifica. In questo quadro, il problema della tutela dei diritti diviene quanto mai sostanziale, perché direttamente collegato con l'enorme divario che si viene a definire tra validità ed efficacia, tra l'esercizio effettivo dei diritti nella dimensione pratica e la petizione di principio contenuta nello stesso enunciato “tutela giuridica” (S. Andrini, 2007, 858).

L'ultimo aspetto che si vuole evidenziare è il riconoscimento da parte degli avvocati, dei minori e degli assistenti sociali del bisogno di registrare in modo completo e affidabile l'interrogatorio. In questa direzione, l'analisi dei verbali ha rivelato un metodo di registrazione che è di poco o nessun valore (se si considera ad es. la questione della comunicazione al minore dei suoi diritti). Ancora, la formula standardizzata attraverso cui si rileva il “rimorso” del minore nei differenti verbali, riflette certamente un quadro poco affidabile della registrazione degli stessi.

In definitiva, da una prospettiva di sociologia del diritto, investigare sulla prassi di una fase così poco esplorata del sistema di giustizia penale minore ha significato rispondere all'intento di chi vorrebbe *allontanarsi* dalla vischiosità dell'intervento legislativo e dagli enunciati demagogici sui diritti dell'infanzia per indirizzarsi, invece, verso la conoscenza del loro effettivo esercizio.

Riferimenti bibliografici

- ALANEN Leena (2010), *Editorial. Taking children's rights seriously*, in “Childhood”, 17(1), pp. 5-8.
- ALDERSON Priscilla (2000), *Children as Researchers: The Effects of Participation Rights on Research Methodology*, in CHRISTENSEN Pia and JAMES Allison, *Research with Children: Perspectives and Practices*, Falmer Press, London, pp. 241-75.
- ANDRINI Simona (2007), *Il ruolo della sociologia dei minori. Premessa*, in MUSACCHIO Vincenzo (a cura di), *Manuale di Diritto minorile. Profili dottrinali e giurisprudenziali*, CEDAM, Milano, pp. 844-65.
- BEZZI Claudio (2013), *Fare ricerca con i gruppi: guida all'utilizzo di focus group, brainstorming, Delphi e altre tecniche*, FrancoAngeli, Milano.
- BONOLIS Maurizio (2014), *Analitica della deviazione*, in BONOLIS Maurizio, LAURANO Patrizia, SONZOGNI Barbara, *Le “ragioni” del crimine. Devianza e razionalità soggettiva*, Carocci, Roma, pp. 17-43.
- BOURDIEU Pierre (2015), *Forme di capitale*, a cura di Marco Santoro, Armando, Roma.
- CAMPELLI Enzo (2006), *Introduzione*, in TUSINI Stefania, *La ricerca come relazione. L'intervista nelle scienze sociali*, FrancoAngeli, Milano, pp. 9-12.
- CAVALLI Alessandro, a cura di (1985), *Il tempo dei giovani*, il Mulino, Bologna.
- CESARI Claudia (2015), *Between Respecting 'Traditional' safeguards and Modern Needs of Protecting Juveniles. Country Report Italy*, in PANZAVOLTA Michele, DE VOCHT Dorris, VAN OOSTERHOUT Marc, VANDERHALLEN Miet, *Interrogating Young Suspects: Procedural Safeguards from a Legal Perspective*, Intersentia, Cambridge, Vol. 1.

- CESARI Claudia, DE FELICE Deborah, PATANÈ Vania (2016), *Italy: Empirical Findings*, in PANZAVOLTA Michele, DE VOCHT Dorris, VAN OOSTERHOUT Marc, VANDERHALLEN Miet, *Interrogating Young Suspects: Procedural Safeguards from a Legal Perspective*, Intersentia, Cambridge, Vol. 2, pp. 183-216.
- COLELLA Francesco (2011), *Focus group: ricerca sociale e strategie applicative*, FrancoAngeli, Milano.
- CURTIS Katherine, LIABO Kristin, ROBERTS Helen, BARKER Maggie (2004), *Consulted but not Heard: a Qualitative Study of Young People's Views of Their Local Health Service*, in "Health Expectations", 7(2), pp. 149-56.
- DARBYSHIRE Philip, SCHILLER Wendy, MACDOUGALL Colin (2005), *Extending New Paradigm Childhood Research: Meeting the Challenges of Including Younger Children*, in "Early Child Development and Care", 175, 6, pp. 467-72.
- DE FELICE Deborah (2007), *La costruzione istituzionale dell'interesse del minore. Processo penale, politiche e procedimenti*, Giuffrè, Milano.
- DE VOCHT Dorris, VAN OOSTERHOUT Marc, VANDERHALLEN Miet (2016), *Chapter 1. Introduction*, in IDD., *Interrogating Young Suspects: Procedural Safeguards from an Empirical Perspective*, Intersentia, Cambridge, Vol. 2, pp. 1-6.
- FADIGA Luigi (2006), *Problemi vecchi e nuovi in tema di ascolto del minore*, in "Minori Giustizia", 6, pp. 132-43.
- FELD Berry (2013), *Kids, Cops and Confessions: Inside the Interrogation*, New York University Press, New York.
- HENGST Heinz, ZEIHER Helga (2004), *Introduzione*, in *Per una sociologia dell'infanzia*, FrancoAngeli, Milano, pp. 7-23.
- KELLET Mary (2005), *Developing Children as Researchers*, Paul Chapman Publishers, London.
- KEMP Vicky, PLEASENCE Pascoe, BALMER Nigel J. (2011), *Children, Young People and Requests for Police Station Legal Advice: 25 Years on from PACE*, in "Youth Justice", 11(1), pp. 28-46.
- KING Michael (2004), *I diritti dei minori in un mondo incerto*, traduzione e cura di Guido Maggioni, Donzelli, Roma.
- LUHMANN Niklas, DE GIORGI Raffaele (1992), *Teoria della società*, FrancoAngeli, Milano.
- MAGGIONI Guido (2006), *La promozione della partecipazione sociale nelle politiche per la famiglia e per l'infanzia*, in FEBBRAJO Alberto, LA SPINA Antonio, RAITERI Monica, *Cultura giuridica e politiche pubbliche in Italia*, Giuffrè, Milano, pp. 227-62.
- MAGGIONI Guido (2008), *Percorsi di Sociologia del diritto*, Liguori, Napoli.
- MAYALL Berry (2000), *The Sociology of Childhood in Relation to Children's Rights*, in "The International Journal of Children's Rights", 8, pp. 243-59.
- MELOSSI Dario (1980), *Oltre il Panopticon. Per uno studio delle strategie di controllo sociale nel capitalismo del ventesimo secolo*, in "La questione criminale", VI, 2/3, pp. 277-361.
- MILANACCIO Alfredo (2006), *Qualche riflessione épistémologica a partire dalla sociologia dell'infanzia*, in "Childhood and society / Infanzia e società", 2, 1-2, pp. 29-34.
- PENNISI Carlo (2006), *Dimensioni sociologiche del processo penale minorile*, in AA.VV., *Dove va la giustizia minorile? Confronto tra l'esperienza francese e il progetto di riforma italiano*, Giuffrè, Milano.

- PITCH Tamar (1989), *Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale*, Feltrinelli, Milano.
- REDLICH Allison D., SILVERMAN Melissa, CHEN Julie, STEINER Hans (2004), *The police interrogation of children and adolescents*, in LASSITER Daniel G., *Interrogations, confessions and entrapment*, Kluwer Academic/Plenum Publisher, New York, pp. 107-25.
- SONZOGNI Barbara (2014), *Studiare le policies con l'aiuto della modellizzazione*, in BONOLIS Maurizio, LAURANO Patrizia, SONZOGNI Barbara, *Le "ragioni" del crimine. Devianza e razionalità soggettiva*, Carocci, Roma, pp. 93-110.
- TURRI Gian Cristoforo, Zanfei Antonella (2013), *Responsabilizzazione versus cambiamento: come ottenerlo?*, in "Minori Giustizia", 1, pp. 18-23.
- VANDERHALLEN Miet, DE VOCHT Dorris (2016), *Chapter 2, Research Methodology*, in VANDERHALLEN Miet, VAN OOSTERHOUT Marc, PANZAVOLTA Michele, DE VOCHT Dorris (a cura di), *Interrogating Young Suspects: Procedural Safeguards from an Empirical Perspective*, Intersentia, Cambridge, vol. 2, pp. 7-54.